

[ LATTE ] Criteri di restituzione e modalità di rateizzazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge

# Al via l'assegnazione delle quote

[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

La nuova ripartizione riguarderà 758mila t, a favore di coloro che hanno prodotto in eccesso

Il decreto legge sulle quote latte si è trasformato in sette articoli, tutti con il numero 8 che vanno dall'8 bis all'8 octiens, del decreto legge riguardante gli incentivi ai vari settori produttivi, per cui è opportuno riprocedere alla lettura delle norme, non senza notare che ora più che mai il provvedimento sembra ancor più mirato a situazioni particolari.

Si comincia quindi con una deroga ai criteri di restituzione del prelievo pagato in eccesso ammettendo alla restituzione per la campagna 2008/2009 dopo le altre categorie, anche: i produttori non titolari di quota e i produttori che abbiano superato il cento per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale. A decorrere dalla campagna 2009-2010, la restituzione del prelievo può essere effettuata anche a favore di aziende che: a) non abbiano superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008, purché non abbiano successivamente ceduto quota; b) che non abbiano superato di oltre il 6% il pro-

[ LE PROSSIME TAPPE ]



prio quantitativo disponibile individuale.

Queste categorie vengono dopo quelle già previste che hanno priorità e che sono i titolari di aziende ubicate in zone montane; quelli delle zone svantaggiate e aziende che hanno sofferto il blocco della movimentazione dei capi in conseguenza di un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria.

La parte centrale del provvedimento riguarda la ripartizione delle nuove quote o per meglio dire la "donazione" di tali

quote che ammontano complessivamente a 758.482 tonnellate, delle quali 210.601 derivanti dal Regolamento n. 248/2008 e 547.881 t derivanti dall'accordo del 20 novembre 2008.

Le assegnazioni a valere sulla campagna 2009/2010, avvengono a favore di coloro che hanno prodotto in eccesso e a condizione che i titolari di azienda producano ancora, e inoltre le assegnazioni così disposte sono revocate qualora le imprese beneficiarie non siano o non si mantengano, anche attraverso

la rateizzazione, in regola con i pagamenti del prelievo supplementare dovuto sulle eccedenze. Le quote inoltre non possono essere cedute o affittate fino al 31 marzo 2015 e cioè in coincidenza con la fine del regime delle quote. Le consegne di latte non coperte da quota alle quali fare riferimento per l'assegnazione delle nuove quote, sono adeguate in funzione del tenore di grasso secondo criteri riportati nel decreto legge.

[ DEBITO PREGRESSO ]

Per quanto riguarda il debito pregresso in materia di prelievo supplementare per il superamento delle quote viene stabilito che i produttori agricoli possano chiedere la rateizzazione dei debiti di importo non inferiore a 25.000 euro per una durata non superiore a 13 anni, se i debiti sono inferiori a 100mila euro; per una durata non superiore a 22 anni, se i debiti sono compresi tra 100mila e 300.000 euro e per una durata non superiore a 30 anni, se i debiti sono superiori a 300mila euro. Il tasso di interesse applicato varia in relazione alla durata della rateizzazione e in particolare è quello fissato dalla Commissione europea aumentato rispettivamente di 60, 140 e 220 punti a seconda che la rateizzazione sia di 13, 22 o 30 anni.

La procedura per accedere alla rateizzazione è indicata in maniera puntuale nel decreto legge e parte con l'intimazione a pagare inviata dal Commissario

[ PRIORITÀ PER L'ASSEGNAZIONE ]

**1** Aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto, calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi e al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota "B" ridotta

**2** Aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta

**3** Aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota

## [ DATI TECNICI ] Quantità e tenore di grasso

**P**er adeguare le quantità al tenore di grasso:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09% per ogni 0,1 g di grassi in più per kg di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18% per ogni 0,1 g di grassi in meno per kg di latte. ■

per le quote latte dell'Agea al debitore entro 45 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione. Il produttore a sua volta ha 60 giorni di tempo per presentare la richiesta di rateizzazione per la somma ingiunta. Lo stesso termine si applica nel caso di successive intimazioni per somme divenute esigibili dopo la prima applicazione del decreto legge.

Le disposizioni sono applicabili solamente ai debiti riferiti a periodi precedenti la campagna 2009-2010. All'atto dell'accettazione della domanda di rateizzazione da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa a ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari ed infine la prima rata viene automaticamente compensata con altre erogazioni a favore dello stesso agricoltore che l'organismo pagatore deve allo stesso a titolo di aiuti comunitari o altre provvidenze.

Definiti poi i casi nei quali si procede alla revoca delle quote assegnate a seguito dell'aumento della quota nazionale e cioè mancato pagamento del prelievo latte, omessa presentazione nei termini della richiesta di rateizzazione, rigetto della richiesta di rateizzazione, rinuncia o mancata accettazione della ra-

teizzazione da parte del richiedente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle determinazioni del Commissario straordinario sulla relativa richiesta e mancato versamento anche di una sola rata della rateizzazione. In caso di revoca, questa ha effetto con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione del provvedimento agli interessati.

### [ REGISTRO NAZIONALE ]

È prevista infine l'istituzione presso l'Agea del Registro nazionale dei debiti, nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. L'iscrizione del debito nel registro ha un duplice effetto: da un lato equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, dall'altro fa scattare un obbligo di compensazione a carico degli organismi pagatori i quali, in sede di erogazione di provvidenze ed aiuti comunitari e anche nazionali, sono tenuti a effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito. ■

## [ TERREMOTO ] Le prime misure del Governo In Abruzzo sospesi tutti i pagamenti

**I**l terremoto che ha colpito l'Abruzzo e in particolare la città dell'Aquila non ha risparmiato il settore agricolo anche se i soccorsi alle popolazioni sono venuti proprio dal mondo agricolo. Le prime stime dei danni subiti dal settore agricolo ammontano almeno a 100 milioni di euro e il comparto più colpito è quello zootecnico. Infatti alcune importanti stalle, con centinaia di capi di bestiame, sono andate completamente distrutte e altre strutture di dimensioni minori hanno subito pesanti conseguenze come gli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli.

Nella zona colpita dal terremoto sono poi ferme le attività imprenditoriali di ogni tipo compreso il commercio dei prodotti agroalimentari. Le aziende agricole hanno accumulato giacenze di prodotti invenduti per mancate consegne ai distributori che hanno fermato i ritiri e la successiva commercializzazione. Tra le misure d'intervento pubblico è già stato previsto il ritiro dei prodotti invenduti giacenti presso i produttori da parte dell'Agea che provvederà a riutilizzarli senza però accrescere le difficoltà dei produttori. Ovviamente le aziende si trovano anche in difficoltà per l'approvigionamento delle materie prime oltre che per il trasporto dei prodotti finiti come il latte e i prodotti trasformati.

In ogni caso le prime misure adottate dal Governo a livello centrale hanno riguardato soprattutto la sospensione di qualsiasi tipo di pagamento. Il Consiglio dei Ministri del 9 aprile ha

infatti disposto subito la sospensione di alcune scadenze fiscali e in particolare:

- sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti nonché dei contributi delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale;

- sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria (Irpef, Irpeg, Iva);

- sospensione di tutti i termini relativi alle controversie giurisdizionali e amministrative;

- sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

- applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale all'intero del comparto agricolo.

Inoltre è stata prevista una indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di rapporti di attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere l'attività per gli eventi sismici. La predetta indennità viene riconosciuta anche ai co.co.co.

Infine il terremoto è definito come causa di forza maggiore che autorizza la rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di credito. Vengono altresì sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas ed allo scadere di tale periodo potranno essere seguite nuove sospensioni d'intesa tra l'Autorità per l'energia elettrica ed il Commissario delegato. ■ **A.C.**